



**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia, in persona del **dr. Avv. ALFREDO CARBOGNANI** ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. 4681/09 di R.G, decisa con dispositivo letto all'udienza del 30.4.10, promossa con ricorso ex art. 22 L. 24.11.81 n. 689 di **xx** contro

**PREFETTURA REGGIO E. –  
POLSTRADA MODENA.**

**Conclusioni:** il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato; l'Amm.ne chiede il rigetto del ricorso. Oggetto: opposizione avverso verbali di contestazione in atti della Polstrada di MO

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La PG rilevava e contestava al ricorrente la La PG con il verbale opposto rilevava e contestava al ricorrente la violazione di cui all'art. 142/8 cds per aver superato di non più di 40 km il limite di velocità imposto in loco con conseguente applicazione della relativa sanzione e decurtazione di 5 punti dalla patente di guida. Avverso detto verbale il ricorrente ha proposto opposizione, sostanzialmente contestando nel merito la rilevata infrazione, siccome a dire del ricorrente non commessa nei gravi termini espressi dal giudizio della autorità di P.S. e non evidenziando comunque chi era alla guida al momento della stessa rilevata violazione, nonché in generale che le (eventuali) molteplici rilevazioni erano da considerarsi come un'unica violazione ovvero come violazioni unite dal vincolo simile alla continuazione anche ex artt. 198 cds e 8 L. 689/81 (Corte Cost. 26.1.07 n. 14).

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Può considerarsi sussistente la legittimazione attiva del ricorrente, se conducente o proprietario. Dalle risultanze processuali e dalla documentazione agli atti, non risultano ragioni per procedere all'annullamento del provvedimento opposto. Non sussistono infatti per sé ragioni né oggettive né soggettive per l'accoglimento .

Dalle risultanze processuali e dalla documentazione agli atti, infatti non risultano ragioni per procedere all'accoglimento del ricorso contro il verbale, che non può pertanto essere sostanzialmente annullato. Infatti le ragioni esposte dal ricorrente, contro le risultanze attualmente disponibili (in particolare la dichiarazione della PG), non bastano per confermare (almeno ai fini che qui interessano) la versione fornita dal ricorrente. Deve essere considerato (analogamente a quanto avviene per le violazioni di carattere penale, alle quali – almeno per tale profilo – le violazioni amministrative appaiono sostanzialmente equiparabili) che al Giudice è concessa da un lato, e riservata dall'altro, la facoltà di effettuare valutazioni particolari dell'accaduto, alle quali gli Agenti di Polizia Giudiziaria non sono tenuti, dovendo questi semplicemente limitarsi a prendere atto dei meri aspetti

oggettivi, provvedendo quindi alle valutazioni del caso sulla base degli elementi disponibili e senza scendere all'analisi degli aspetti soggettivi della violazione, in particolare circa la sussistenza della colpa, che in ipotesi può anche prescindere dalla sussistenza del fatto materiale.

Lo strumento è preciso e controllato e perciò non può errare la rilevazione e non è d'obbligo la sua taratura e verifica periodica (Cass. 17361/08). La visibilità e la segnalazione delle postazioni di rilevazione è dovuta, nei termini di legge, e comunque non vi è prova che la stessa non fosse adeguata. Al contrario il verbale attesta e fa fede del rispetto delle norme poste circa la visibilità della postazione, la apposizione e visibilità della sua debita segnalazione e la facoltà dell'omessa contestazione immediata.

Del resto l'onere della prova incombe al ricorrente ed avverso la pubblica fede di cui è dotato il verbale diventa una prova difficile se non impossibile. Cassazione civile, SS.UU., sentenza 24.07.2009 n° 17355. La violazione sussiste quindi sotto il profilo oggettivo. Né sussistono ragioni valide e documentate che sotto il profilo soggettivo, vuoi ex art. 3 vuoi ex art. 4 (stato necessità) L. 689, consentano di escludere a tal titolo la sussistenza della violazione.

Per quanto riguarda la assunta unicità delle eventuali molteplici violazioni ovvero dell'unità delle stesse per il vincolo della c.d. "continuazione" ex artt. 198 cds e 8 L. 689/81 (Corte Cost. 26.1.07 n. 14) si osserva che l'eccezione non ha per sé fondamento, considerando anche che fra le varie tratte autostradali dei rilevamenti vi è soluzione di continuità e quindi sussiste discontinuità. Il ricorso pertanto va rigettato.

PER QUESTI MOTIVI

Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia, visto l'art. 23 L. 689/81, sulle conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando

RIGETTA

l'opposizione proposta da **xx** avverso verbale in atti n. xxxxx del 31.3.09 (27.3.09) della Polstrada di Modena e

CONFERMA

l'atto opposto. Spese compensate. Conferma la sanzione nell'importo ridotto di euro 155,00 oltre spese-.

Reggio Emilia 30.4.10

IL GIUDICE DI PACE

Dr. Avv. Alfredo Carbognani

Il Cancelliere

Dr. Fabio Carrozzini

Depositato in Cancelleria il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

Dr. Fabio Carrozzini